



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 46S - 2017

C.S.A. 4 - 2018

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto dal Sig. DI NISIO Francesco, giocatore tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Avv. Ludovica Cerbino P.D. 46S/2017.

Alcuni giorni dopo la gara svoltasi presso il Golf Club Jesolo in data 09.09.2017 "Gran Premio Smart Golf", al Sig. Di Nisio veniva contestato di avere consegnato il proprio score alterato, avendo apportato, dopo la verifica con il proprio marcatore a fine gara, la correzione materiale del punteggio conseguito alla buca 6, mediante sbarramento del 5 e annotazione del 4 con l'apposizione della sigla di conferma della correzione.

Il Giudice di Primo Grado, dopo ampia istruttoria, integrata dalla perizia grafica richiesta dall'incolpato, comminava, per dolosa alterazione dello score, la

sanzione disciplinare della sospensione dalle gare per un periodo di diciotto mesi.

Nei termini di rito ha proposto reclamo l'incolpato basato essenzialmente sui seguenti motivi:

- 1) erronea valutazione da parte del Primo Giudice delle prove orali raccolte tanto da ritenere di dover svolgere accertamento tecnico grafico;
- 2) erronea ed incompleta valutazione da parte del Primo Giudice della perizia grafica, tanto più che la stessa, concludendo in termini di "non assoluta certezza" sarebbe stata disposta a causa della carenza di prove acquisite oralmente.
- 3) errata affermazione dell'avvenuta consegna dello score da parte del Di Nisio;

La decisione impugnata così riferisce in ordine ai fatti contestati ed agli accertamenti svolti:

"Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 19/09/2017 dalla Segreteria del Circolo Golf Club Jesolo, nella persona della signora Sandra Dall'Oro, arbitro e membro del comitato di gara.

Nel rapporto informativo la sig.ra Dall'Oro riportava di esser stata contattata 4 giorni dopo la gara in oggetto (il 13.07.2017) dalla signora Sonia Pighin, marcatrice del sig. Di Nisio Francesco, la quale segnalava che dall'ispezione di Gesgolf il punteggio di Francesco Di Nisio non era quello corretto.

Si recava pertanto presso la Segreteria del circolo per poter visionare direttamente lo score in questione, e verificava la correzione apportata alla buca 6, dove risultava il 5 da lei apposto, cancellato, con apposto a margine un 4 e siglato.

Riferiva alla Sig.ra Dall'Oro che né la correzione né la sigla le appartenevano in quanto, dopo la verifica degli score a fine gara, lei aveva consegnato all'interessato il suo score privo di qualsiasi correzione, né vi erano state questioni sui punteggi annotati.

Precisava peraltro che il Di Nisio aveva eseguito 6 colpi alla buca 6 (che successivamente ricostruiva accuratamente in un disegno acquisito agli atti del procedimento), ma ne dichiarava 5, e lei, considerato che per il giocatore sarebbe stata comunque una X, per non discutere annotava il 5.

La Sig.ra Dall'Oro, in ragione di quanto sopra, contattava telefonicamente il Sig. Di Nisio Francesco riferendogli il fatto, ed egli negava che "alcuna correzione fosse stata apportata da lui dopo la verifica con la sua marcatrice, assicurando che il punteggio effettivamente realizzato alla buca 6 fosse un 4 e non un 5".

La segreteria contattava anche gli altri componenti del flight, il sig. Scudella Enrico e la sig.ra Urban Rossana. Il primo riferiva che Di Nisio aveva chiuso la buca in 4 colpi, mentre la seconda confermava quanto già detto dalla Pighin, e cioè che il giocatore aveva eseguito 6 colpi, e dichiarati 5 ma che alla fine era stato scritto 5 sullo score perché tanto sarebbe stata una X".

Nel corso del giudizio tutti i componenti del flight (Sonia Pighin, Urban Rossana e Scudella Enrico) confermavano quanto avevano riferito in sede di istruttoria pre-deferimento.

Il Giudice del primo grado, nonostante la prevalenza degli elementi di prova a carico dell'incolpato emersi dalle testimonianze, disponeva l'accertamento tecnico come richiesto dalla difesa di quest'ultimo, il cui esito conferiva un ulteriore elemento di colpevolezza, nonostante il grado di incertezza espresso dal C.T.U. e, sulla base degli elementi acquisiti, comminava la sanzione detta.

Davanti a questa Corte, all'udienza del giorno 8 maggio comparivano l'Avv. Paolo Berruti, per la Procura, tempestivamente costituitasi, il quale concludeva per il rigetto del reclamo. Per il reclamante l'Avv. Sergio Calvetti concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si riservava la decisione.

Osserva questa Corte, che, per quanto astrattamente condivisibile possa ritenersi la tesi del ricorrente secondo la quale la sola C.T.U., ove non integrata dalle prove testimoniali da lui ritenute inconferenti, avrebbe dovuto condurre al proscioglimento, attesa la non assoluta certezza della imputabilità al ricorrente delle alterazioni, tuttavia una circostanza fondamentale sembra essere sfuggita al reclamante, così come allo stesso Giudice Territoriale.

Quest'ultimo, del quale si condivide la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi di prova testimoniale raccolti, sembra infatti non avere posto in risalto un particolare di determinante rilievo che contribuisce a convalidare la decisione presa.

Secondo quanto emerge dalla narrativa della decisione impugnata, per la determinazione del punteggio alla buca 6, dopo breve disputa tra l'indagato e la sua marcatrice, che riteneva essere 6 il numero dei colpi effettuati, si convenne di assegnare il punteggio di 5 colpi, comunque ritenuto ininfluenza ai fini della classifica in considerazione del suo HCP.

Circostanza questa confermata pure dai testi Pighin e Urban e riportata nella decisione senza che alcuna contestazione venisse mossa in primo grado né ha formato oggetto di impugnazione in questo grado del procedimento.

E' emerso poi dalla deposizione della Dall'Oro che, in occasione della sua telefonata al Di Nisio, alcuni giorni dopo la gara, questi, interpellato sul

punteggio conseguito ebbe a dichiarare *“il punteggio effettivamente realizzato alla buca 6 fosse un 4 e non un 5”*.

Anche la detta circostanza non è stata oggetto di contestazione né nelle memorie in 1° grado né di specifica impugnazione in questo grado ed, a parere della Corte è proprio questa a risultare determinante ai fini della affermazione della responsabilità in capo all'indagato, responsabilità fondata comunque su ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.

Ed infatti, con tale affermazione, il Di Nisio, ha chiaramente inteso confermare il punteggio oggetto della alterazione (Quattro) mostrando anche di volersene avvalere ai fini della classifica e soprattutto di essere al corrente della correzione stessa.

Ciò non può condurre ad altra spiegazione se non quella che il Di Nisio, anche a voler dubitare della diretta esecuzione materiale della alterazione dello score, era consapevole della correzione ed intenzionato ad avvalersene sebbene avesse egli stesso riconosciuto, che dopo il controllo degli score effettuato in contraddittorio con la Pighin, lo score era privo di qualsiasi correzione.

Né risulta dalle deposizioni raccolte o dal reclamo proposto, che vi siano state contestazioni sul punteggio al momento del controllo finale dove alla buca 6 era stato segnato 5.

Pure questa ultima circostanza ha trovato esplicita ammissione alla pg. 7 sub. n. 4) del reclamo. Del resto lo stesso 5 corretto in 4 alla buca 6 lo si riscontra sullo score della Urban marcata dal Di Nisio, nella colonna Marker.

In presenza di tali e tante circostanze sfavorevoli al reclamante non si vede come si possa diversamente arguire: In pratica le circostanze che devono ritenersi acquisite inequivocabilmente sia sulla base delle deposizioni testimoniali



(talvolta dallo stesso Scudella) sia per la mancata contestazione da parte del reclamante nella fase del procedimento di primo grado, e, per non averne fatto oggetto di specifica impugnazione nel reclamo, incentrato quasi esclusivamente sulla errata valutazione, da parte del Giudice Territoriale, della relazione tecnica, sono le seguenti:

- a) che nel corso del controllo finale non vi sono state contestazioni tra il reclamante e il suo marcatore;
- b) che alla buca 6 era insorta contestazione tra il punteggio del 6 o del 5 e che si optò per il 5 in quanto ininfluenza per il punteggio finale.
- c) che interpellato telefonicamente il Di Nisio sostenesse di aver realizzato 4 alla buca 6 e non 5 come marcato.

Di conseguenza non si può che concludere con l'affermazione che lo score consegnato al Di Nisio dopo il controllo segnava 5 alla buca 6 e che l'alterazione è stata compiuta successivamente.

Non va trascurata la circostanza che il punteggio di 37 così conseguito avrebbe comportato per l'incolpato un abbassamento del suo HCP, nonché la vittoria nella gara.

Quanto poi alla contestata consegna materiale dello score da parte del Di Nisio, è la teste Dall'Oro Sandra ad affermare che *"gli score furono consegnati in segreteria da Di Nisio e da Scudella che vi si erano recati insieme"*.

"Il venerdì 15/9 il Sig. Scudella da lei interpellato, le riferì di essersi recato insieme a Di Nisio in segreteria a consegnare gli score".

In conclusione gli elementi di prova ed indiziari sono numerosi, precisi e concordanti tali da consentire la affermazione della responsabilità del Di Nisio.

E ciò nonostante il grado di incertezza che emerge dalle conclusioni della C.T.U., incertezza le cui motivazioni si riscontrano nella stessa relazione e che, comunque, nella parte affermativa, ben si conciliano con gli altri elementi di colpevolezza acquisiti.

Del tutto irrilevante, infine, per quanto concerne l'episodio oggetto di questo procedimento, si appalesa il richiamo a precedente decisione, del medesimo Giudice, assolutoria del reclamante.

Per tali ragioni il reclamo va respinto con la acquisizione della tassa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 17 c. 1 lett.


a) e 45 n. 8 del Regolamento di Giustizia, respinge il reclamo proposto dal Di Nisio Francesco e conferma la decisione impugnata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2018

Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile



Il Presidente

Avv. Carlo Albini



